

Roma, 16/10/2013

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

## **OGGETTO: La correzione degli errori nel modello 730**

*Gentile Cliente,*

*con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che se il contribuente che ha presentato il modello 730/2013, si accorge di non aver fornito tutti i dati (o di averli forniti in modo inesatto) o di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, o un minor debito, ovvero un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario può presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati.*

### **Premessa**

Il contribuente che ha compilato il modello 730 e si accorge che nella dichiarazione vi sono degli errori o delle dimenticanze può intervenire per correggere la dichiarazione stessa. In particolare se tale circostanza avviene dopo aver presentato al Caf o professionista abilitato all'invio telematico (*ad esempio ci si accorge di non avere inserito una spesa rilevante*), il contribuente ha la possibilità di presentare una dichiarazione a "favore", o anche a seconda dei casi a "sfavore" regolarizzando spontaneamente le irregolarità commesse.

Entro **venerdì 25 ottobre 2013** tutti i contribuenti che hanno presentato il **mod. 730/2013**, e in seguito si sono accorti di aver compilato alcuni dati errati o incompleti, possono rimediare correggendoli con un **modello 730/2013 integrativo**.


**Nota bene** – È possibile utilizzare il **730 integrativo** solo se dalle correzioni emerge un risultato a favore del contribuente, oppure se le modifiche non influiscono sull'imposta.

Se invece emerge un risultato a favore del fisco, il 730 integrativo è inutilizzabile, l'unica possibilità di correzione è **il modello Unico**.

## **Il modello 730 integrativo**

Il **modello 730/2013 integrativo** è un modello con il quale si possono correggere i dati inseriti nella dichiarazione originaria, in particolare deve essere compilata l'apposita casella "**730 integrativo**" presente nel frontespizio, indicando un codice, naturalmente scegliendo quello appropriato in base alla tipologia di errore da correggere.

La casella "**730 integrativo**" deve essere compilata dal contribuente che presenta una dichiarazione integrativa rispetto all'originaria, indicando:



The diagram illustrates the '730 integrativo' field in the tax form front page. The field is located under the 'CONTRIBUENTE' section, specifically in the '730 integrativo (vedere istruzioni)' sub-section. Below this field, there is a selection box with the text 'Inserire il codice' and three numbered options: 1, 2, and 3. Arrows point from the '730 integrativo' field to each of the three options in the selection box.

### **Codice 1**

- se l'integrazione o la rettifica comportano un **maggior credito o un minor debito** rispetto alla dichiarazione originaria ovvero un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario

### **Codice 2**

- se l'integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro "**Dati del sostituto d'imposta** che effettuerà il conguaglio".

**Codice 3**

→ se l'integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro "**Dati del sostituto d'imposta** che effettuerà il conguaglio" sia i dati relativi alla determinazione dell'imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un **maggior importo a credito, un minor debito** ovvero un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 integrativo.

**Presentazione al CAF**

È importante ricordare anche che il modello **730 "integrativo"** deve essere presentato sempre a un **CAF** o a un **professionista abilitato**, con la differenza che in presenza di un codice "**1**" va presentata a un CAF anche se in precedenza l'assistenza fiscale è stata prestata direttamente dal sostituto d'imposta.

In altro caso, può essere lo stesso CAF al quale è stata presentata la dichiarazione originaria, quindi diventa necessario esibire **la sola documentazione relativa all'integrazione/correzione effettuata.**

***Errori a vantaggio del contribuente***

I contribuenti che hanno compilato erroneamente il modello 730/2013 possono presentare un modello 730 integrativo **entro il 25 ottobre prossimo** soltanto se la correzione comporta un **maggior rimborso** o un **minor debito** d'imposta.

Tale circostanza potrebbe verificarsi, ad esempio, nel caso di:

- ↳ oneri deducibili o detraibili non precedentemente considerati;
- ↳ detrazioni d'imposta non riconosciute nonostante legittimamente spettanti;
- ↳ importo delle ritenute non scomutate;
- ↳ versamenti di acconti non considerati.

Ricordiamo che l'uso del modello **730 integrativo** è ammesso esclusivamente per le correzioni in **favore del contribuente.**

## Correzione tramite la presentazione del modello Unico PF

Qualora la dichiarazione 730 presenti errori e omissioni la cui correzione comporta un **minor credito** o un **maggior debito**, non si può presentare il modello 730 integrativo.

Dunque se la rettifica è "a sfavore" del contribuente, per correggere gli errori riportati nella dichiarazione originaria è possibile presentare:

- un modello Unico PF "**correttivo nei termini**" rispetto alla scadenza prevista per la presentazione del relativo modello per le persone fisiche;
- una dichiarazione rettificativa.

Quando non è possibile presentare il **modello 730 integrativo** per effettuare correzioni o integrazioni a favore del Fisco, era ed è possibile regolare la propria posizione direttamente con il pagamento delle somme dovute mediante ravvedimento operoso e **presentando il modello UNICO PF 2013 "correttivo" o "integrativo" alle seguenti scadenze:**

La correzione con il modello UNICO PF		
	<u>Termini</u>	<u>Cosa di presenta</u>
<b>Errori o omissioni commessi dal contribuente in cui si viene a configurare un Maggior debito o un Minor credito</b>	30.09.2013 (termine scaduto)	Unico PF 2013 Correttivo nei termini
	<b>30.09.2014</b>	Unico PF 2013 Dichiarazione integrativa <i>(in questo caso se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le</i>

		<i>sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso).</i>
	<b>31.12.2017</b>	Unico PF 2013 Dichiarazione integrativa ( <i>in questo caso le sanzioni vengono applicate dall'Amministrazione Finanziaria</i> ).

CON.SER.IMP